Il lavoro sportivo

Giulio Centamore
Associato di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bologna

Tommaso Costantini
Dottorando di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bologna

Carlo Zoli
Ordinario di Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Bologna

Abstract: Ripercorrendo il dibattito dottrinale sul tema del lavoro sportivo, l'itinerario di ricerca affronta i punti salienti della recente riforma della materia. Particolare rilievo è assegnato alla nozione di sport e di lavoratore sportivo, alla questione qualificatoria, alla disciplina delle tutele e dei contratti atipici. Si analizzano, infine, il quadro comparato europeo e il tema del volontariato sportivo.

Parole chiave: Riforma dello sport, lavoratore sportivo, qualificazione del rapporto, tutele

Work in the sport sector

Abstract: This paper addresses the key aspects of the recent reform of sports employment law. It places special focus on the definitions of sport and sports worker, the issue of professional qualification, the regulation of worker protections, and the provisions for atypical contracts. Furthermore, it analyses the European comparative framework and examines the topic of sports volunteering.

Keywords: Sports Law Reform; Sports Worker; Employment Relationship; Protections

ISSN: 3103-4721

DOI:

Copyright © 2025 Giulio Centamore, Tommaso Costantini, Carlo Zoli
The text is licensed under the Creative Commons BY 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sommario: 1. Il punto di partenza: la storica riforma del 1981 – 2. La riforma del 2021 – 3. La nozione di sport – 4. La nozione di lavoratore sportivo – 5. Il problema della qualificazione del rapporto – 6. Le discipline applicabili – 7. Comparazione con altri ordinamenti – 8. I contratti flessibili nel settore sportivo – 9. Sport e volontariato

Un itinerario di ricerca sul lavoro sportivo

Tradizionalmente, il tema della regolazione giuridica del lavoro sportivo è uno di quelli che vengono considerati "di nicchia" nella riflessione dottrinale e, per vero, "secondari", anche per quanto attiene alle loro ricadute pratiche. Del resto, il problema delle condizioni di impiego di chi lavora in questo settore non è uno di quelli ai quali viene data grande visibilità, anche da parte dei media: se si eccettua, naturalmente, l'attenzione continua e financo eccessiva nei confronti della carriera e della vita personale dei grandi campioni e, talvolta, più in generale, di chi opera nell'ambito delle società e delle attività sportive più prestigiose. Né, d'altra parte, le questioni centrali del diritto del lavoro – come il problema della qualificazione, ad esempio – si sono mai giocate attorno alle vicende dei lavoratori e delle lavoratrici dello sport, forse anche per il fatto che, in questo settore, l'accesso alla giustizia statuale è raro, diventando, così, episodica la produzione di sentenze e altri provvedimenti giudiziari, che diventano oggetto di dibattito dottrinale

Ma se queste e altre ragioni hanno contribuito a lasciare in ombra per tanti anni il tema del lavoro nello sport, vi sono ragioni per pensare che oggi, dopo la riforma della legislazione del settore, le cose stiano cambiando: basta, per rendersene conto, dare un'occhiata agli indici e sommari dei fascicoli di questi ultimi anni delle principali riviste scientifiche di diritto del lavoro (ma anche di diritto amministrativo), o far caso ai non pochi seminari e convegni che sono stati organizzati nelle Università, o pensare che di recente sono stati stipulati, per il settore, alcuni importanti contratti collettivi: ma anche se così non fosse, e, passato qualche anno, si spegnessero nuovamente le luci sul lavoro nello sport, sembra a chi scrive che valga comunque la pena di provare a fare il punto, con un Itinerario di ricerca di LLC, sulla riflessione scientifica intervenuta in materia: del resto, «l'attività sportiva da tempo ha acquisito un'importanza fondamentale nella nostra società non soltanto con riferimento alle competizioni agonistiche di massimo livello, ma anche, per non dire soprattutto, come strumento ludico che esercita una rilevante funzione sociale, educativa e formativa nei confronti degli individui di qualunque età e condizione» (così Zoli 2022, La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità, in RGL, p. 41).

1. Il punto di partenza: la storica riforma del 1981

Può capitare che l'*iter* di alcune riforme – anche di rilevanza storica e la cui necessità è ampiamente avvertita dalle forze sociali – progredisca dai dipartimenti ministeriali alla disamina parlamentare solo in concomitanza con un episodio significativo. Chi può dire, ad esempio, se la fondamentale legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali sarebbe stata comunque emanata se non si fossero tenuti quell'anno i Mondiali di calcio di Italia '90 e non vi fosse stata l'esigenza di garantire la continuità del trasporto pubblico e di altri servizi essenziali durante la "calda estate del pallone"? Con i dovuti paragoni, anche per la storica riforma del lavoro sportivo del 1981 si può dire qualcosa di simile: la legge n. 91 del 23 marzo di quell'anno, recante "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti", infatti, è in qualche modo collegata ad un Pretore che, qualche anno prima, aveva assunto un'iniziativa giudicata alquanto singolare, se non proprio spregiudicata.

Scriveva Vidiri (Vidiri 2002, p. 41), che con quella legge «si pose finalmente fine alla precarietà di una siffatta situazione ed alle conseguenziali incertezze manifestatesi nella dottrina e nella giurisprudenza, tutte evidenziate in maniera significativa nell'estate del 1978 da un decreto del Pretore di Milano che ebbe ad inibire – con il rischio di bloccare il regolare inizio dei campionati nazionali – lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento di un atleta da una società all'altra, dietro il versamento di un "indennizzo", contrastasse con la legge sul collocamento del 29 aprile 1949, n. 264, contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato».

Per un inquadramento su quella importante riforma (e, in generale, il quadro giuridico precedente alla riforma del 2021), senza pretese di esaustività, si segnalano:

Bellavista A. (1997), *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *RGL*, p. 521 ss.

Bellavista A. (2008), *Lavoro sportivo e azione collettiva*, in *DML*, p. 61 ss.

De Silvestri A. (1988), *Il diritto sportivo oggi*, in *DL*, p. 264 ss.

Dell'Olio M. (1988), *Lavoro sportivo e diritto del lavoro*, in *DL*, p. 323 ss.

Giugni G. (1986), *La qualificazione di atleta professionista*, in *RDS*, p. 166 ss.

D'Harmant François A. (1988), *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *DL*, p. 265 ss.

Mazzotta O. (1981), *Lavoro sportivo*, in AA.VV., *Una legge per lo sport?*, in *FI*, c. 303 ss.

Persiani M. (1982) (a cura di), *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *NLCC*, p. 561 ss.

Sandulli P. (1988), *Autotutela collettiva e diritto sportivo*, in *DL*, p. 281 ss.

Spadafora M.T. (2012), *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli.
Vidiri G. (1993), *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *GC*, p. 205 ss.
Vidiri G. (2002), *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *RIDL*, I, p. 39 ss.
Zoli C. (1985), *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *GC*, p. 2085 ss.

PROBLEMI APERTI: PROFESSIONISMO O DILETTANTISMO?

Essendo stata pensata soprattutto a misura delle attività sportive più in vista e rilevanti anche dal punto di vista commerciale (a partire dal campionato nazionale di calcio di serie A), la riforma del 1981, per quanto importante, non fu in grado di risolvere le molte questioni aperte nella regolazione giuridica del lavoro sportivo, ed anzi fu all'origine di una serie di dubbi interpretativi e di problemi applicativi, a partire dalle implicazioni della distinzione tra professionismo e dilettantismo sul campo di applicazione della legge n. 91.

A questo proposito, qualche anno dopo l'emanazione della legge, Gino Giugni scrisse: «L'individuazione della natura professionistica dell'attività è stato uno dei problemi che maggiormente hanno tormentato i cultori del diritto sportivo. Tutti i criteri (di cui all'art. 2, l. n. 91/1981), sia la continuità che l'onerosità, di per sé presentano lati deboli [...] la soluzione migliore diventa quella di (sarebbe dovuta consistere nel) disarticolare la norma e riarticolarla nell'ambito dei singoli ordinamenti attinenti alle singole branche dello sport, dove concretamente si può distinguere con più sicurezza la tipologia della prestazione professionista dalla tipologia della prestazione a titolo dilettantistico» (Giugni 1986, p. 169)

2. La riforma del 2021

Dopo averne discusso per tanti anni, la riforma del 2021 si è finalmente posta l'obiettivo di regolamentare l'intero mondo del lavoro sportivo o, quantomeno, di stabilire più adeguati equilibri rispetto a due problemi di fondo della precedente disciplina: da un lato, il riconoscimento dello status di lavoratore o lavoratrice e, dall'altro lato, la distribuzione delle tutele tipiche del diritto del lavoro o, come minimo, l'attribuzione di talune protezioni minimali.
Su tali questioni si tornerà più avanti, ma quel che può rilevarsi sin d'ora è che la riforma del lavoro sportivo del 2021 ha suscitato, giustamente, un importante interesse da parte della dottrina, che, dopo tanti anni (anche se non erano mancate eccezioni), è tornata ad occuparsi del tema. Lo dimostra il

fatto che è stata pubblicata nel 2024, con Cacucci, la monografia di de Martino, *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*. Si segnalano altresì Di Mattina, *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto correttivo-bis"*, Giuffrè, 2023, ed alcuni volumi collettanei: Ales, Miranda, Petricca e Varriale (a cura di), *Organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro nelle attività sportive*, frutto della collaborazione tra NexumStp, Università di Napoli "Parthenope" e A.I.C. (il volume è liberamente scaricabile qui); Bellomo, Capilli, Livi, Mezzacapo, Sandulli (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giappichelli, 2024; D'Ascola (a cura di), *Diritto dello sport. Percorsi interdisciplinari*, Pacini giuridica, 2024. Sul tema più specifico del settore calcistico giovanile, cfr. Venturi Ferriolo, Caprara, Tosi (a cura di), *Il settore calcistico giovanile*, Franco Angeli, 2024. Cfr. altresì, senza pretese di esaustività:

Biasi M. (2021), *Causa e tipo nella riforma del lavoro sportivo. Brevi osservazioni sulle figure del lavoratore sportivo e dello sportivo amatore nel d.lgs. n. 36/2021*, in *LDE*, p. 1 ss.

Centamore G., Costantini T. (2024), *Luci e ombre nella riforma del lavoro sportivo*, in *DS*, p. 80 ss.

D'Onofrio P. (2021), *L'azione di Governo per la riforma dello sport: la legge delega n. 86/2019 ed i successivi decreti legislativi attuativi*, in *RCP*, p. 2131 ss.

Gragnoli E. (2021), *I nuovi profili di specialità del rapporto di lavoro degli sportivi professionisti*, in *RDE Sport*, p. 263 ss.

Lambertucci P. (2024), *Il lavoro sportivo subordinato tra disciplina speciale e normativa generale di tutela: prime considerazioni sulla riforma del 2021*, in *ADL*, p. 1 ss.

Mezzacapo D. (2025), *Qualificazione del lavoratore sportivo e certificazione dei contratti*, in *LPO*, p. 271 ss.

Monaco M.P. (2024), *Il lavoratore sportivo: definizioni e tipologie contrattuali alla luce della riforma*, in *GDA*, p. 45 ss.

Nunin R. (2024), *Sport e questioni di genere*, in *LDE*, p. 1 ss.

Olivieri B. (2024), *Riforma del lavoro sportivo: un punto sulla gestione dei rapporti di lavoro*, in *DPL*, p. II ss.

Pittalis M. (2021), *L'attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in tema di ordinamento sportivo, professioni sportive e semplificazione*, in *CG*, p. 737 ss.

Riverso R. (2023), *La riforma del lavoro sportivo e la previdenza dei lavoratori dilettanti tra incertezze giurisprudenziali e nuove garanzie normative*, in *Questione giustizia*.

Rocchini E. (2021), *Dal dilettante al lavoratore sportivo. Prime osservazioni sulla riforma dello sport*, in *MGL*, p. 407 ss.

Ruffo P. (2023), *Il lavoro sportivo tra teoria della subordinazione e ambigue novità legislative*, in *RGL*, p. 127 ss.

Sandulli G. (2021), *Il decreto legislativo n. 36/2021 di riforma del lavoro sportivo. Luci e ombre a una prima lettura*, in *Olympialex review*, p. 49 ss.
Sigillò Massara G. (2024), *Riflessioni intorno al nuovo diritto del lavoro sportivo*, in *MGL*, p. 546 ss.
Vettor T. (2024), *Sport and Constitution in the framework of recent legal reforms in Italy*, in *ILLeJ*, p. 279 ss.
Zoli C. (2022), *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra continuità e discontinuità*, in *RGL*, I, p. 41 ss.
Zoli C. (2024), *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra dubbi e nodi irrisolti: un cantiere ancora aperto*, in *RIDL*, I, p. 457 ss.

3. La nozione di sport

Una delle principali novità della recente riforma è l'introduzione di una nozione di sport: in particolare, l'art. 2, lett. nn), d.lgs. n. 36/2021 lo definisce come «qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli».

La definizione va letta in combinato disposto con l'art. 2, co. 1, lett. f), dove si rinviene la nozione di "attività fisica"; ma anche con l'art. 25, co. 1, che introduce un requisito di carattere soggettivo: così l'"attività sportiva", per essere considerata tale, deve essere praticata entro entità riconosciute da parte del CONI e ricomprese nell'elenco delle discipline iscrivibili al "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche".

Si tratta di elementi che, come è stato riscontrato (v. De Martino 2024, spec. p. 142 ss.), introducono alcuni "coni d'ombra" entro la nozione di "sport" fatta propria dall'ordinamento statale, sottraendovi una serie di fenomeni ludici ad alto contenuto tecnologico (come gli *e-sports* e gli *e-games*) e non (come i c.d. *mental games*, ad es. gli scacchi), ma anche una realtà variegata di attività promosse e gestite da una vasta gamma di operatori economici e culturali (centri fitness, palestre, villaggi turistici, associazioni culturali). Per approfondimenti sul tema degli *e-games* e degli *e-sports*:

Adamo E. (2022), *Gli sport elettronici e gli sport tradizionali. Spunti di regolamentazione del settore videoludico*, in *RDE Sport*, p. 266 ss.
De Leo E.M. (2023), *Fenomenologia degli Esport: nascita, sviluppo e inquadramento normativo. Criticità e prospettive,* in *Eunomia. Rivista di studi su pace e diritti umani*, p. 115 ss.
Santini F. (2024), *Il microcosmo videoludico: gli* esports, in Biasi M. (a cura di), *Diritto del lavoro e intelligenza artificiale*, Giuffrè, p. 689 ss.

Solinas F. (2023), *Unione civile tra eSports e Riforma dello Sport*, in *Ass. & Sport*, p. 1 ss.

Zambelli L., Strinati A. (2021), *Analisi sistemica del fenomeno eSport. I videogames come sport e la necessità di una governance*, in *Federalismi.it*, 2 giugno.

LA PRESTAZIONE E-SPORTIVA COME ATTIVITÀ SPORTIVA?

Posto che non esiste, ad oggi, una definizione certa e definitiva di *e-sport* (ma per un tentativo in questa direzione v. il Protocollo d'intesa del 14 gennaio 2022 tra il CONI e il Comitato promotore E-Sport Italia), resta un esercizio utile tentarne la riconduzione entro le nozioni di "sport" e di "attività fisica".

Gli *e-sports*, così come gli *e-games* e, ancor prima, i c.d. *mental games* (su tutti gli scacchi, la dama e il *bridge*), sono attività che nascono come ludiche. In quanto tali, esse potrebbero considerarsi, per così dire, intrinsecamente benefiche, specie per la psiche, a condizione di non abusarne (ma anche l'abuso di esercizio fisico, del resto, può essere nocivo per la salute). Praticamente tutti gli *e-sports*, ma anche buona parte degli *e-games* e dei *mental games* si basano, inoltre, su regole predefinite che tutti i partecipanti debbono rispettare. Sempre più spesso tali attività vengono peraltro rese in contesti organizzati e, al ricorrere di determinati eventi, caratterizzati da notevole competizione. Notevoli paiono, in definitiva, le affinità con la nozione di "sport".

Resta però il problema rappresentato dal concetto di "attività fisica", presupposto oggettivo della nozione di sport. Essa viene definita dall'art. 2, co. 1, lett. f) come "qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo". Ostacolo non da poco, ma secondo alcuni non insormontabile: la storica finale dei Mondiali di Scacchi 2024 tra la leggenda Carlsen e il talentuoso Praggnanandhaa ha evidenziato, del resto, le implicazioni fisiche associate allo straordinario dispendio di energie mentali di questi atleti. Allo stesso modo, per i giocatori di *e-sports* e *e-games*, i numerosi video *online* testimoniano l'impressionante coordinazione manuale e l'intensa concentrazione agonistica necessarie per competere ad alto livello (si pensi alla finale di *eChampionsLeague* 2024 e a quella del Campionato del Mondo di *League of Legends*)

4. La nozione di lavoratore sportivo

Sul piano sistematico, la novità più rilevante del d.lgs. n. 36/2021 consiste

nell'introduzione di una definizione generale di lavoratore sportivo. L'art. 25, co. 1, d.lgs. n. 36/2021 individua come tale l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara e ogni altro tesserato che svolga le mansioni rientranti – sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva – tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive ed il quale, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, eserciti l'attività sportiva verso un dato corrispettivo, a favore di una società, associazione o organismo sportivo.

Rispetto a quanto avveniva nel regime precedente, si possono riscontrare almeno due significativi cambiamenti. Innanzitutto, viene introdotta una fattispecie aperta e idonea a ricomprendere tutte le differenti competenze che «concorrono alla realizzazione del risultato agonistico in senso lato» (così Gragnoli 2021, pp. 269-270), superando la tassatività propria dell'art. 2, l. n. 91/1981. In secondo luogo, l'art. 25, d.lgs. n. 36/2021 consente di estendere l'ambito d'applicazione della normativa statale dei rapporti di lavoro nel settore sportivo anche all'area del dilettantismo, perché il perimetro d'applicazione non viene più condizionato dalla preventiva definizione dei confini del professionismo e del dilettantismo, operata da parte degli organismi sportivi prescindendo da una valutazione *ex post* dell'assetto di interessi realizzato dagli sportivi e dalle relative associazioni o società di appartenenza. Ne risulta ridimensionato il potere qualificatorio delle federazioni e delle discipline sportive associate: il criterio di accesso alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 36/2021 diviene, infatti, quello dell'onerosità, consistente nella fissazione di un corrispettivo per la prestazione resa a favore di una società, associazione o organismo sportivo.

Rispetto alla situazione precedente, la riforma del 2021 ha, tuttavia, cercato una soluzione di compromesso fra l'esigenza di garantire a tutti i lavoratori sportivi una qualche forma di tutela – anche sotto il profilo previdenziale e contributivo – e quella di preservare l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la specialità della relativa disciplina, tenendo in considerazione l'intrinseca debolezza economica del settore dilettantistico. Tali finalità vengono perseguite, da un lato, attraverso la nuova nozione di lavoratore sportivo, che consente di attribuire, ad ogni sportivo che eserciti la propria attività a fronte di un corrispettivo, il diritto a talune tutele minime di base; dall'altro lato, attraverso uno schema che potrebbe essere definito a geometria variabile, nel quale gli schemi contrattuali e l'intensità delle tutele applicabili vengono modulati a seconda della natura – subordinata o autonoma – e del contesto – professionistico o dilettantistico – ove l'attività sportiva è destinata a svolgersi.

LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Restano escluse dalla nozione di lavoratore sportivo le cd. collaborazioni amministrativo-gestionali. Per un approfondimento:

Anastasio G. (2022), *Le novità sulle collaborazioni sportivo dilettantistiche*, in *Ass. & sport*, p. 1 ss.

Cerioli D. (2023), *Co.co.co. amministrativo-gestionali nelle ASD e SSD*, in *DPL*, p. 167 ss.

De Martino C. (2024), *La specialità del lavoratore sportivo. Nozioni, tipi contrattuali, disciplina e tutele*, cit., p. 134 ss.

Di Mattina C. (2023), *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto correttivo-bis"*, cit.

Orlando A. (2023), *La tendenza espansiva del diritto del lavoro nello spettro del lavoro subordinato: trend riformisti nelle collaborazioni coordinate e continuative anche nel settore sportivo*, in *LDE*, p. 1 ss.

5. Il problema della qualificazione del rapporto

Scrive Zoli (2024), pp. 466-467: «[S]i poteva prima, come si può ora alla luce del pressoché identico testo dell'art. 27, commi 2 e 3, d.lgs. n. 36/2021, sostenere che è stata introdotta una nozione speciale di subordinazione sostanzialmente diversa da quella generale dell'art. 2094 c.c., contraddistinta non dai tradizionali elementi dell'eterodirezione e dell'inserimento nell'organizzazione datoriale, ma da quello dell'onerosità e dalla ricorrenza di un concetto di "dipendenza" risultante *a contrario* dall'assenza dei tre requisiti di cui all'art. 3, comma 2. Anche nel regime precedente «l'accentuata implicazione della persona, e delle sue doti fisiche e mentali, rifletteva un rilievo causale predominante rispetto al profilo dell'eterodirezione. [...] La prestazione dell'atleta, insomma, pur se non assoggettata al potere direttivo datoriale, andava ugualmente qualificata come subordinata, giacché caratterizzata dal vincolo della partecipazione alle sedute di allenamento, nonché da una rilevante estensione temporale, che assorbiva in maniera continuativa e non occasionale una considerevole parte della capacità lavorativa dello sportivo».

Questo, almeno, con riferimento al professionismo, perché per quanto riguarda l'area del dilettantismo, il legislatore opta (art. 28, co. 1) per una soluzione diversa e per certi versi agli antipodi: anche qui viene utilizzata una presunzione che fa leva sulla dimensione temporale della prestazione lavorativa – sulla dipendenza piuttosto che sulle modalità della prestazione – ma al fine di favorire la riconduzione dei lavoratori sportivi (non solo degli atleti) entro il lavoro autonomo e, in particolare, entro l'art. 409 c.p.c. È una tecnica

qualificatoria non priva di criticità, rispetto al principio costituzionale di indisponibilità del tipo contrattuale, che può farsi salva solo interpretandola diversamente dalla presunzione di cui all'art. 27, co. 1-2: non una presunzione assoluta, né una nozione speciale di lavoro autonomo dilettantistico, ma una presunzione relativa di autonomia. Per rilievi più approfonditi:

Biasi M. (2024), *Il gioco delle presunzioni nella recente riforma del lavoro sportivo: rileggendo Mattia Persiani*, in *ADL*, p. 713 ss.

De Martino C. (2022), *Sulla distinzione tra professionismo e dilettantismo nel lavoro sportivo*, in *RIDL*, II, p. 150 ss.

Ichino P. (1992), *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento*, Giuffrè, p. 97 ss.

Persiani M. (1982), *Art. 3. Prestazione sportiva dell'atleta*, in Id. (a cura di), *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *NLCC*, p. 567 ss.

Romeo C. (2008), *Il lavoro sportivo tra subordinazione e autonomia: il dilemma ordinamento statale o sportivo*, in *LG*, p. 337 ss.

Ruffo P. (2021), *L'occasionalità nei rapporti di lavoro sportivo*, in Cordella C. (a cura di), *Occasionalità e rapporti di lavoro. Politiche del diritto e modelli comparati*, ESI, p. 180 ss.

Tandoi A. (2009), *La subordinazione "vincolata" nel lavoro sportivo*, in Veneziani B., Bavaro V. (a cura di), *Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro*, Cacucci, p. 83 ss.

Tosi P. (2006), *Sport e diritto del lavoro*, in *ADL*, p. 717 ss.

Zoli C., *La riforma dei rapporti di lavoro sportivo tra dubbi e nodi irrisolti: un cantiere ancora aperto*, cit.

DALLA QUESTIONE QUALIFICATORIA ALL'ATTRIBUZIONE DELLE TUTELE

Il problema della qualificazione del rapporto come subordinato o autonomo implica, nel diritto del lavoro, quello della distribuzione delle tutele: tuttavia, nel settore dello sport le cose si complicano ulteriormente in ragione della dicotomia professionismo vs. dilettantismo, ma anche dell'esigenza di derogare ad alcune normative che in altri settori sono invece da considerarsi inderogabili. Osserva Gragnoli (Gragnoli 2021, p. 273), «se la regolazione è speciale e, addirittura, articolata su due cerchi concentrici (quello del lavoro subordinato professionistico e, seppur nella sua presumibile marginalità, quello del lavoro subordinato dilettantistico), il decreto n. 36 del 2021 deve accettare pervasive concezioni competitive, intese in senso pieno, con una visione molto diversa da quella propria di qualunque impresa, destinata (certo) a vivere nella concorrenza, ma non di necessità a partecipare a gare e (ancor di più) a essere inserita in un ordinamento particolare che le organizza e ne promuove l'effettuazione [...] questo è il carattere qualificante del concetto di sport, la ragione costitutiva del connesso ordinamento e, di conseguenza, il presupposto delle deroghe [...] rivolte dall'art. 26 a ogni lavoratore subordinato».

6. Le discipline applicabili

L'art. 25, co. 2, d.lgs. n. 36/2021 stabilisce che il lavoro sportivo può costituire oggetto, ricorrendone i presupposti, di un rapporto di lavoro subordinato (anche a causa mista, nell'apprendistato) o di un rapporto di lavoro autonomo (anche nella forma delle co.co.co.), nonché di una prestazione occasionale *ex* art. 54-*bis* d.l. n. 50/2017. Più in generale, «la disciplina del lavoro sportivo si present[a] articolata secondo una geometria variabile: ad una disciplina comune, si affiancano le numerose disposizioni che prevedono una tutela differenziata tra i professionisti e i dilettanti, nonché tra gli autonomi e i subordinati» (Biasi 2021, p. 12). Accanto alla previsione di garanzie comuni a tutti i lavoratori sportivi, come quelle su salute e sicurezza, previdenza e *welfare* (pur con differenze tra subordinazione e autonomia), le discipline si differenziano molto in base al settore di riferimento, se professionistico o dilettantistico. Per quanto attiene alle discipline tipiche del lavoro subordinato, sia nel professionismo che nel dilettantismo vi sono notevoli deroghe ed eccezioni rispetto al diritto comune (art. 26, d.lgs. n. 36/2021): tra le più rilevanti si rinvengono alcune norme della l. n. 300/1970, la regolamentazione del contratto a termine e la disciplina del recesso dal rapporto a tempo indeterminato. Nell'area del professionismo, tuttavia, la necessità di uno stretto controllo da parte delle Federazioni nei confronti dei propri iscritti ed affiliati fa

sì che vi siano norme peculiari, come quelle concernenti la validità dei contratti di lavoro (art. 27, c. 4 ss.), aventi notevoli riflessi nei confronti dell'efficacia degli accordi collettivi (sui quali Sandulli 1988, cit.; De Cristofaro 1982, *Art. 4*, cit.; Bellavista, 2008, cit.).

APPROFONDIMENTO SULLE CD. COLLABORAZIONI SPORTIVE

La specialità delle collaborazioni sportive riguarda soprattutto la normativa di carattere fiscale e contributivo, dove si rinvengono importanti agevolazioni per le società ed associazioni sportive. Ad uno sguardo più attento, tuttavia, è la scelta stessa del legislatore di rendere i contratti di co.co.co. lo schema contrattuale tipico di un intero settore a costituire motivo di attenzione. A maggior ragione, alla luce dell'eccezione *ex* art. 2, co. 2, d.lgs. n. 81/2015, con riferimento alle collaborazioni prestate nell'area del dilettantismo e, altresì, alla luce dell'art. 25, co. 3, d.lgs. n. 36/2021, che riconosce agli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative la possibilità di individuare "indici delle fattispecie". In definitiva, il dilettante viene quasi "costretto" entro la disciplina delle co.co.co.

Per quanto riguarda le tutele previdenziali e di welfare, si tratta delle garanzie, minimali, fissate all'interno del c.d. *Jobs Act degli autonomi* (l. n. 81/2017), cui fa richiamo l'art. 33, co. 2, d.lgs. n. 36/2021: congedi parentali (art. 8, c. 4), malattia, infortunio e gravidanza (artt. 13 e 14), deducibilità delle spese sostenute per la formazione (art. 9) e indennità di disoccupazione (c.d. DIS-COLL). Riguardo agli aspetti previdenziali, diviene obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata dell'Inps, ma viene prevista, in favore di coloro che prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2021 beneficiavano dell'iscrizione presso il Fondo sostitutivo lavoratori dello spettacolo dell'Inps, la possibilità "di optare ... per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento" (Art. 35, d.lgs. n. 36/2021).

Sul tema della salute e sicurezza

Anastasio G. (2024), *Salute e sicurezza nel lavoro sportivo*, in *Ass. & sport*, p. 1 ss.

Delogu A. (2024), *Alcune annotazioni sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nella riforma del lavoro sportivo*, in *DSL*, p. 21 ss.

Laus F. (2022), *La tutela della salute nel lavoro sportivo alla luce del d.lgs. n. 36/2021*, in *DS*, p. 14 ss.

Picunio M.L. (2024), *Salute, sicurezza e tutela previdenziale nel lavoro sportivo*, in *MGL*, p. 306 ss.

Sull'intervento della contrattazione collettiva

Colecchia F. (2024), *L'esordio del lavoro sportivo nella contrattazione collettiva: applicazioni e rilievi prospettici*, in *Ass. & sport*, p. 1 ss.

Sui profili previdenziali

De Martino C. (2024), *Le nuove tutele previdenziali e assicurative per i lavoratori sportivi*, in *VTDL*, p. 361 ss.

Nicolini C.A. (2023), *La previdenza nella riforma rinviata, e corretta, del lavoro sportivo*, in *RDSS*, p. 167 ss.

Sul tema dell'uguaglianza

Zilli A. (2022), *Il nuovo lavoro sportivo per l'inclusione delle diversità*, in *LG*, p. 230 ss.

Si segnalano anche alcuni contratti collettivi stipulati proprio in attuazione del d.lgs. n. 36/2021 e volti a regolare in ottica sistematica le co.co.co dilettantistiche:

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stipulato da F.I.G.C., L.N.D. e A.I.C.

CCNL per i lavoratori dello sport 2024-2026 stipulato da Confederazione italiana dello sport – Confcommercio imprese per l'Italia, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL, in particolare art. 23 ss.

CCNL per i collaboratori coordinati e continuativi delle società e associazioni sportive dilettantistiche, stipulato da ANIF - Associazione Nazionale Impianti Sport & Fitness Palestre Piscine Campi sportivi (aderente a Confindustria-Federvarie) e CISAL Terziario

7. Comparazione con altri ordinamenti

La Corte di Giustizia dell'UE ha fornito un contributo importante alla diffusione di alcuni principi lavoristici nel settore sportivo. Eppure, questa attività di livellamento del lavoro sportivo ha riguardato il solo sport di alto (*ergo*, altissimo) livello, in grado di incidere sugli obiettivi dei Trattati comunitari e, in particolare, sulla libertà di circolazione dei lavoratori.

Non deve destare perplessità, pertanto, che gli Stati conservino regolazioni dei rapporti di lavoro sportivo molto diverse tra loro, con soluzioni di diversa intensità per quanto concerne il coinvolgimento delle Federazioni sportive nell'attività di qualificazione dei rapporti. Assumendo un *continuum* ideale che spazia da un coinvolgimento massimo a uno minimo degli organismi sportivi nella regolamentazione del lavoro sportivo, l'Italia e la Francia si collocherebbero, verosimilmente, agli estremi opposti all'interno del panorama europeo. Il Belgio, per contro, occuperebbe una posizione intermedia.

Per quanto riguarda la situazione belga, si veda De Keyzer (2023), *The employment status of the sportsperson: the Belgian case*, in *ELLJ*, pp. 440-441: l'autrice sottolinea come «In the Belgian legal order, attempts have already been made to classify athletes into several categories, which have an impact on their employment status and, consequently, on their rights and obligations as athletes. Athletes who agree to the obligation to prepare for or participate in a sports competition or exhibition under the authority of another person in return for remuneration exceeding EUR 11,040 annually are subject to the Act of 24 February 1978 concerning the employment contract for sports professionals (the Sports Professionals Act) and are consequently referred to as sports professionals (paid athletes) ... but also part-time athletes (semi-professionals) may be subject to this Act, if they meet the relevant salary limit. Athletes who fall outside the scope of this Act can be covered by the Flemish Decree of 24 July 1996 on the establishment of the legal status of non-professional athletes (Decree on Non-professional Athletes). The non-professional athlete is defined in this decree as «the athlete who prepares for or participates in a sporting event and has not concluded an employment contract for that purpose under the Act of 24 February 1978 ... Amateurs who thus obtain more than an expense reimbursement but who are not considered sports professionals, although they practice their sport in subordination to another person, are therefore subject to this decree and will also be able to be fully subject to the Employment Contracts Act».

Con riferimento alla Francia, Ruffo (2024), *"Sports Work" and Regulatory Techniques: the Different Approaches of France and Italy*, in *DLM International*, p. 156: «the French legislator is entirely indifferent to the need for a specific regulation for the so-called amateurs, who are equated in all respects to professionals in the presence of a demanding and subordinate relationship. The notion of professional loses any relevance, as for the correct classification of the employment relationship, the emphasis is placed on verifying the existence of the subordination constraint and the actual exercise of directive power by the employer».

Sull'influenza esercitata dalla CGUE in materia di lavoro sportivo:

Adami G. (2001), *Attività sportiva professionistica o amatoriale, secondo il diritto comunitario*, in *LG,* p. 236 ss.

Dentici L.M. (2009), *Il lavoro sportivo tra professionismo e dilettantismo: profili di diritto interno e comunitario*, in *EDP*, p. 1059 ss.

Venturi Ferriolo F., Sodano A., Caprara L.V., Cannata M. (2025), *La sentenza Diarra e il futuro del sistema dei trasferimenti nel calcio: confronto tra principi europei e norme FIFA*, in *LDE*, p. 1 ss.

Vidiri G. (1996), *Il caso Bosman e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, in *FI*, c. 16 ss.

Di Filippo M. (1996), *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman,* in *RIDL*, II, p. 232 ss.
Bastianon S. (1996), *Il calcio e il diritto comunitario*, in *FI*, c. 3 ss.

Sulla comparazione

Colucci M., Hendrickx F. (2014), *Regulating employment relationships in professional football. A comparative analysis,* in *The European Sports Law And Policy Bulletin*, I.
Biasi M. (2024), *Universalismo vs. selettività nel diritto del lavoro sportivo: Italia e Stati Uniti a confronto*, in *VTDL*, p. 387 ss.

UN PROBLEMA DI VISIONE?

I casi belga e francese dimostrano come, pur attraverso sistemi di regolazione differenti, il necessario contemperamento tra il valore sociale e culturale dell'attività sportiva e i principi del diritto del lavoro non debba per forza tradursi nel sacrificio di questi ultimi. La soluzione francese è senza dubbio la più incisiva, ma ha il pregio di mettere in evidenza come un forte intervento pubblico possa azzerare, o quasi, quel dualismo tra sport di alto livello e sport di base che tende naturalmente a prodursi. Più gradualista e rispettosa dell'autonomia delle federazioni si dimostra, al contrario, la regolamentazione belga.

In sintesi, i diritti dei lavoratori sportivi appaiono intrinsecamente connessi al modello sportivo adottato da ciascuna nazione. Spetta pertanto alla politica italiana determinare la traiettoria futura del proprio sistema sportivo, con tutte le implicazioni che ne deriveranno in termini di tutele e garanzie per gli operatori del settore.

8. I contratti flessibili nel settore sportivo

La specialità del lavoro sportivo non attiene solamente alla qualificazione dei rapporti tra società e sportivi e alle relative tutele, ma si estende anche alla disciplina dei contratti cd. flessibili o atipici, riguardando in particolare il contratto a tempo determinato e l'apprendistato. Se, però, nel sistema previgente la specialità dei contratti flessibili rispondeva ad esigenze connesse alle peculiarità della competizione sportiva, oggi essa pare permeata di istanze ulteriori. Scrive a tal proposito de Martino C. (2024), p. 169: «Nella Riforma non mutano i principi [...] che hanno costruito la flessibilità nei contratti di lavoro sportivo in termini ontologicamente diversi rispetto all'ordinamento giuslavoristico "generale", nella considerazione che lo sportivo professionista dovesse essere "protagonista della sua vita lavorativa", e quindi non

potesse essere vincolato per lungo tempo alle dipendenze di un'unica società o associazione sportiva.

Muta, invece, il campo d'applicazione dell'eccezione sportiva, che si estende ai dilettanti e ai lavoratori che svolgono mansioni funzionali a quelle prettamente sportive, e ciò comporta un inevitabile mutamento di prospettiva nella valutazione degli istituti della flessibilità.

Non è più vero, infatti, che la flessibilità sia sempre nell'interesse di tutti i lavoratori sportivi, e anzi corrisponde alla realtà fattuale che, anche per gli sportivi, soprattutto per quelli che versano in condizioni di sotto-protezione economica e sociale, si ponga il tema del contemperamento tra le esigenze organizzative dei datori di lavoro a una articolazione flessibile del rapporto e la tutela della dignità degli sportivi, che peraltro costituisce principio ispiratore dell'intervento riformatore».

Emblematica, in tal senso, ci sembra l'estensione della disciplina derogatoria del contratto a termine dalla sola area del professionismo sportivo a quella del dilettantismo. Così, per qualsiasi lavoratore sportivo, dal giocatore di pallavolo di Serie A, dilettante solo "di nome", all'istruttore di un piccolo circolo di tennis, il contratto a termine diviene la regola e il contratto a tempo indeterminato l'eccezione. L'odierno art. 26, co. 2, d.lgs. n. 36/2021 prevede un limite massimo di durata del contratto a tempo determinato, che non dev'essere superiore ai cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Nessun ostacolo è previsto alla successione di contratti a termine fra gli stessi soggetti, con espressa esclusione dell'applicabilità degli articoli da 19 a 29 del d.lgs. n. 81/2015.

Per un ulteriore approfondimento

Di Mattina C. (2023), *Il rapporto di lavoro sportivo. La riforma del lavoro sportivo aggiornata al "Decreto correttivo-bis"*, cit.

Fraioli A.L. (2023), *La riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021*, in *MGL*, pp. 69-70.

Giampà G., De Giuli F. (2024), *La disciplina dei contratti*, in Bellomo S., Capilli G., Livi M.A., Mezzacapo D., Sandulli P. (a cura di), *Lineamenti di diritto sportivo*, Giappichelli, p. 167 ss.

Un'assoluta novità risiede, invece, nell'introduzione del c.d. apprendistato sportivo

Olivieri B. (2023), *Il lavoro subordinato sportivo e apprendistato*, in *DPL*, p. 2535.

Tulissi C. (2024), *Apprendistato professionalizzante e Serie A: questo matrimonio (non) s'ha da fare?*, in *VTDL*, p. 323 ss.

Tulissi C. (2023), *L'apprendistato irrompe nello sport. Quali conseguenze per il mondo del calcio?*, in *LDE*, p. 1 ss.

Zoli C. (2024), *Il contratto di apprendistato sportivo*, in *Ass. & sport*, 2024, p. 1 ss.

L'APPRENDISTATO NELLO SPORT:
TRA SFIDE FORMATIVE E AGEVOLAZIONI SOCIETARIE

Questioni in certo modo simili a quelle di cui al contratto a termine emergono con riferimento al c.d. apprendistato sportivo (art. 30, d.lgs. n. 36/2021), novità assoluta per il settore, nonostante non vi fosse, nel regime precedente, un vero e proprio divieto di ricorrere a tale contratto.

A parte i dubbi relativi alla reale efficacia "formativa", "culturale" ed "educativa" dell'istituto (per un primo tentativo di avvio dell'apprendistato sportivo nel calcio professionistico, si veda l'ADDENDUM all'Accordo Collettivo tra F.I.G.C., L.N.P.B. e A.I.C.), più immediate complessità emergono sulla base del combinato disposto tra la disciplina di cui al d.lgs. n. 36/2021 e quella del d.lgs. n. 81/2015. Non viene chiarito, infatti, se il contratto di apprendistato sportivo sia un contratto a tempo indeterminato – così come l'apprendistato di diritto comune – ovvero a tempo determinato. Scelta che rende incerta la selezione delle corrette modalità di recesso. La prima ipotesi, al momento maggioritaria (Zoli 2022, pp. 56-57; De Martino 2024, pp. 176-177), renderebbe doppiamente appetibile l'apprendistato sportivo: ai vantaggi della sua "determinatezza" aggiungerebbe altresì la possibilità di recedere *ad nutum* col solo limite del preavviso (art. 42, co. 4, d.lgs. n. 81/2015).

Tali aspetti confermano, invero, l'impressione che, nell'apprendistato sportivo, l'elemento della formazione rivesta carattere secondario, rispetto alle esigenze di flessibilità ed alle agevolazioni in favore delle società ed associazioni sportive. Prova ne sia l'intervento correttivo (art. 30, co. 7-*bis*, introdotto dal d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163) con il quale il legislatore ha previsto la possibilità per le società sportive di ricorrere all'apprendistato di secondo livello (c.d. professionalizzante), di cui si faticano però a comprendere i reali contenuti formativi

9. Sport e volontariato

L'onerosità della prestazione sportiva costituisce un elemento indefettibile della definizione di lavoratore sportivo. Da essa restano esclusi quanti prestano un'attività gratuita in favore di una società o di un'associazione sportiva. Si tratta dei c.d. "amatori", secondo un termine usuale nel "gergo" sportivo e fatto proprio, in un primo momento, dallo stesso legislatore della riforma. Dopo il decreto correttivo n. 163/2022, il d.lgs. n. 36/2021 li definisce,

invece, come "volontari" (l'art. 29 individua il "volontario" sportivo in colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità «per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali»).

La tematica è nient'affatto secondaria, riguardando infatti una vasta gamma di soggetti che costituiscono il "cuore pulsante" dello sport di base, ma che si collocano talvolta su un confine labile tra attività sportiva esercitata a fini di lucro o a scopo latamente "altruistico" (cfr. Serra., *Il 'lavoro' gratuito sportivo: una questione ancora aperta*, in *Federalismi.it*, 28 marzo 2018, p. 10, secondo la quale la regolamentazione del lavoro gratuito sportivo avrebbe dovuto tener conto di un bilanciamento «tra interessi opposti di tutela dell'iniziativa privata e di garanzia della sicurezza, della libertà e della dignità dei soggetti coinvolti, tra utilità sociale, principi di solidarietà e diritti dei singoli, guardati anche nella loro connessione con la proporzionalità e qualità dell'impegno».

In questo difficile equilibrio ha provato a muoversi il legislatore della riforma, il quale, con una serie di correttivi, ha definito gli elementi qualificanti della fattispecie del "volontario" sportivo (finalità, oggetto, modalità e soglie massime dei rimborsi) in un quadro giuridico volto a prevenire comportamenti elusivi o addirittura fraudolenti. Per approfondire tali aspetti:

Caramaschi L. (2024), *Fa discutere l'innalzamento della soglia dei rimborsi al volontario sportivo,* in *Ass. & sport*, p. 1 ss.

Centamore G., Costantini T. (2024), *Luci e ombre nella riforma dello sport*, cit., p. 101 ss.

De Martino C. (2024), *La specialità del lavoratore sportivo*, cit., p. 137 ss.

Fraioli A.L. (2023), *La riforma del lavoro sportivo di cui al d.lgs. n. 36/2021*, in *MGL*, pp. 67-68.

Magliaro A., Censi S. (2022), *Riforma dello sport: modifiche alle figure del lavoratore sportivo e dell'ex amatore ora volontario*, in *Il Fisco*, p. 3219 ss.

Zoli C., Zoppoli L. (2021), *Lavoratori, volontari e amatori tra sport e terzo settore*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 443/2021, p. 62 ss.

Riccobono A. (2020), *Diritto del lavoro e terzo settore: occupazione e welfare partenariale dopo il d.lgs. n. 117/2017*, ESI.